

Decisione Procedura di cancellazione n° 102860 nella causa

Giorgio Caverzasio
Via Caselle 8
6644 Orselina TI

Giovanni Caverzasio
Stradón 22
6653 Verscio TI

Richiedenti

rappresentata da

Studio legale Avv. Ivano Genovini
via Franscini 29
casella postale 222
6600 Locarno

contro

CHIODI ASCONA SA
Via Delta 24
6612 Ascona

Controparte

rappresentata da

Studio Legale e Notarile Della Santa
Viale Stazione 2
Casella postale 1854
6501 Bellinzona

Marchio svizzero n° 658600 - ROMPIDEE

L'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (di seguito Istituto) in applicazione degli art. 35a segg. in combinazione con l'art. 12 della legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM, RS 232.11), degli art. 24a segg. dell'ordinanza sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (OPM, RS 232.111), degli art. 1 segg. dell'ordinanza dell'IPI sulle tasse (OTa-IPI, RS 232.148), nonché degli art. 1 segg. della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),

considerati:

I. Fatti e procedura

1. La società CHIODI ASCONA SA (di seguito la controparte) è titolare del **Marchio svizzero n° 658600 – “ROMPIDEE”** (di seguito marchio impugnato). Il marchio è registrato in Svizzera per i seguenti prodotti della classe 33: *Bevande alcoliche (tranne le birre)*.
2. In data 09.09.2022, Giorgio e Giovanni Caverzasio (di seguito i richiedenti) hanno presentato presso l'Istituto una domanda di cancellazione per mancato uso ai sensi degli art. 12 cpv. 1 e 35a LPM nei confronti del marchio impugnato. I richiedenti hanno formulato, con protesta di tasse, spese e ripetibili, una domanda di radiazione totale del marchio impugnato, in ragione del fatto che sarebbe inverosimile che quest'ultimo venga usato da controparte in Svizzera in relazione ai prodotti registrati.
3. In data 26.09.2022, l'Istituto ha emesso una decisione impartendo un termine a controparte per presentare una risposta e rendere verosimile l'uso del marchio impugnato oppure l'esistenza di gravi motivi che ne giustificano il mancato uso.
4. In data 21.11.2022, la controparte ha inoltrato la sua risposta entro il termine impartito prorogato. Quest'ultima ha concluso al rigetto della domanda di cancellazione totale del marchio impugnato. A sostegno delle sue pretese, la controparte ha sottolineato, tra l'altro, che, basando la domanda di cancellazione del marchio impugnato su fatti volti a dimostrare l'esistenza di una stretta collaborazione lavorativa tra le parti, i richiedenti non avessero identificato il tema realmente al centro del contendere. Per questo motivo, a parer della controparte, i richiedenti non sarebbero stati in grado di stabilire la verosimiglianza del mancato uso del marchio impugnato. La controparte ha a sua volta fornito una documentazione volta a rendere verosimile l'uso del marchio summenzionato. Tale documentazione inoltrata indicherebbe, secondo la controparte, un marchio da sempre in uso in Svizzera.
5. In data 29.11.2022, l'Istituto ha informato i richiedenti della risposta inoltrata dalla controparte ed ha emesso una decisione che conclude la procedura di istruzione.
6. Le motivazioni dettagliate delle parti vengono ascoltate, se giuridicamente rilevanti, nelle considerazioni seguenti.

II. Requisiti per una decisione nel merito

1. Giusta l'art. 35a cpv. 1 LPM, chiunque può presentare una domanda di cancellazione del marchio per mancato uso ai sensi dell'articolo 12 cpv. 1 LPM. Non è necessario dimostrare un interesse particolare (cfr. Tribunale amministrativo federale [TAF] B-2382/2020, consid. 2.4.2 – PIERRE DE COUBERTIN, disponibile sul sito www.bvger.ch). I richiedenti hanno pertanto la legittimazione ad agire nel presente procedimento (cfr. Direttive in materia di marchi [di seguito Direttive], Parte 7, n. 2, disponibili su www.ige.ch).
2. La domanda di cancellazione può essere inoltrata al più presto cinque anni dopo la scadenza del termine di opposizione oppure, in caso di opposizione, cinque anni dalla fine della procedura di opposizione (art. 35a cpv. 2 lett. a e b LPM).

Nei confronti del marchio impugnato, pubblicato in Svizzera in data 15.05.2014, non è stata introdotta alcuna opposizione. Il termine di carenza di cinque anni era dunque palesemente scaduto al momento dell'inoltro della domanda di cancellazione, ovvero il 09.09.2022 (cfr. per il calcolo del termine di carenza: Direttive, Parte 7, n. 2.4).
3. La domanda di cancellazione è stata presentata secondo la forma e i termini prescritti (art. 24a lett. a-e OPM) e la rispettiva tassa è stata pagata entro il termine impartito (art. 35a cpv. 3 LPM).
4. È dunque opportuno entrare in materia nel presente procedimento.

III. Aspetti procedurali

1. Per reagire ad una domanda di cancellazione per mancato uso, la controparte ha svariate possibilità: può contestare la verosimiglianza del mancato uso del proprio marchio e/o rendere verosimile l'uso del marchio impugnato. Ha inoltre la possibilità di rendere verosimile l'esistenza di gravi motivi per il mancato uso (cfr. Direttive, Parte 7, n. 4).
2. Se l'Istituto ritiene che il mancato uso non è stato reso verosimile, respinge la domanda di cancellazione senza verificare se i mezzi di prova presentati dalla controparte sono atti a rendere verosimile l'uso del marchio ai sensi dell'art. 11 LPM oppure se vi è l'esistenza di gravi motivi per il mancato uso (art. 35b cpv. 1 lett. a LPM e Direttive, Parte 7, n. 4.1). La domanda di cancellazione è inoltre respinta ai sensi dell'art. 35b cpv. 1 lett. b LPM se il titolare del marchio ha reso verosimile l'uso del marchio o un motivo grave per il mancato uso. Se il mancato uso è stato reso verosimile unicamente per una parte dei prodotti e servizi, la domanda di cancellazione sarà accolta soltanto per tale parte in conformità all'art. 35b cpv. 2 LPM.

IV. Valutazione materiale

A. Motivi di cancellazione per mancato uso

Giusta l'art. 35a cpv. 1 LPM, un marchio può essere cancellato per mancato uso ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LPM. È riservata l'esistenza di gravi motivi per il mancato uso (art. 12 cpv. 1 LPM). Questa norma comprende tutti i marchi che non sono utilizzati in conformità alle esigenze previste all'art. 11 LPM (Direttive, Parte 7, n. 4).

B. Verosimiglianza del mancato uso del marchio impugnato

Considerazioni di carattere generale

1. Giusta l'art. 12 cpv. 1 LPM, se per un periodo ininterrotto di cinque anni dalla scadenza inutilizzata del termine di opposizione o dalla fine della procedura di opposizione, il titolare non ha usato il marchio in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali esso è rivendicato, egli non può più far valere il diritto al marchio, salvo che gravi motivi ne giustificano il mancato uso.
2. Il richiedente che domanda la cancellazione per mancato uso del marchio ai sensi dell'art. 35a cpv. 1 LPM, deve motivare la domanda stabilendo in particolare la verosimiglianza del mancato uso secondo gli art. 11 e 12 LPM (art. 24a lett. d OPM e Direttive, Parte 7, n. 2.3). Egli deve presentare dei mezzi di prova appropriati (art. 24a lett. e OPM e Direttive, Parte 7, n. 4.1). La prova diretta del mancato uso, sotto forma di fatto negativo, è nella maggior parte dei casi impossibile da fornire. Per tale motivo l'Istituto accerta la verosimiglianza del mancato uso mediante prove indirette fondate su una serie di indizi. In tali circostanze, la verosimiglianza del mancato uso non sarà di norma ammessa sulla base di un singolo mezzo di prova (Direttive, Parte 7, n. 4.1). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i mezzi idonei a stabilire il non uso sono, in particolare, i rapporti di ricerca che documentano l'indagine inconcludente dei fornitori e dei commercianti interessati, il materiale pubblicitario relativo al periodo in questione, i siti web e altra documentazione relativa ai prodotti e all'attività del titolare del marchio o i risultati negativi della ricerca (decisione del Tribunale federale [DTF] 4A_299/2017, consid. 4.1 – ABANKA [fig.] / ABANCA [fig.]; cfr. anche Direttive, Parte 7, n. 4.1; TAF B-65/2021, consid. 3.2 – VISARTIS).

Il mancato uso del marchio impugnato è naturalmente molto più difficile da dimostrare rispetto al suo uso (cfr. DTF 4A_515/2017, consid. 2.3.2). Tuttavia, l'onere della prova a carico del richiedente non deve essere eccessivamente alleggerito, in quanto la necessità per quest'ultimo di rendere verosimile il mancato uso è considerata come una compensazione per la legittimazione attiva molto ampia (cfr. TAF B-2153/2020, consid. 3.6 e 5.5 – SWISSVOICE).

3. Nell'ambito della procedura di radiazione ai sensi degli art. 35a segg. LPM, la valutazione della verosimiglianza dell'uso conforme all'art. 11 LPM, si effettua secondo gli stessi criteri applicati nella procedura di opposizione quando l'opponente deve rendere verosimile l'uso del marchio opponente in seguito all'invocazione del mancato uso (Direttive, Parte 7, n. 4.2; per i criteri, cfr. Direttive, Parte 6, n. 5.4 ss.). La verosimiglianza del mancato uso può quindi riguardare l'assenza di qualsiasi uso del marchio contestato o solo l'assenza di singoli criteri d'uso del marchio ai sensi dell'art. 11 LPM (cfr. in tal senso: decisione dell'Istituto nel procedimento di cancellazione n° 100047, n. IV.B.4 e segg. – Wirecard [fig.], consultabile su <https://www.ige.ch/it/protezione/marchi/dopo-la-registrazione/uso-del-marchio/procedura-di-cancellazione-per-mancato-uso-del-marchio>).
4. Il titolare del marchio non è obbligato ad usare il suo segno personalmente bensì può autorizzarne l'uso da parte di terzi. L'uso del marchio con il consenso del titolare è assimilato all'uso da parte del titolare (art. 11 cpv. 3 LPM e Direttive, Parte 6, n. 5.3.8).
5. Nella procedura di cancellazione le parti non devono provare il mancato uso, rispettivamente l'uso del marchio impugnato, bensì semplicemente renderlo «verosimile». Un fatto è considerato verosimile se non è solo possibile, bensì anche probabile in forza di una valutazione oggettiva delle prove. L'Istituto deve semplicemente essere persuaso che il marchio non è *verosimilmente* stato utilizzato, rispettivamente utilizzato, ma non che il marchio non è effettivamente stato utilizzato, rispettivamente che è effettivamente stato utilizzato, poiché ogni possibilità del contrario è ragionevolmente esclusa. Rendere verosimile non significa che l'Istituto sia convinto della fondatezza delle argomentazioni della parte richiedente; deve semplicemente disporre di sufficienti elementi oggettivi per ritenere che i fatti adottati siano verosimili, senza dover escludere la possibilità che possa essere altrimenti (cfr. DTF 4A_464/2022, consid. 3.2 – TRILLIUM).

Osservazioni delle parti

6. Nel caso di specie, a dimostranza del mancato uso del marchio impugnato, i richiedenti mediante la domanda di cancellazione per mancato uso inoltrata il 09.09.2022 all'Istituto (di seguito domanda di cancellazione), hanno innanzitutto provveduto a delineare l'esistenza, per quasi tre decenni, di una stretta collaborazione lavorativa tra le parti attive nel settore vitivinicolo. Tale collaborazione concerneva la vinificazione congiunta di uve, prodotte e selezionate esclusivamente dai richiedenti, utilizzate per produrre vini contraddistinti dal marchio "ROMPIDEE". In sostanza, la controparte si occupava, insieme ai richiedenti, della vinificazione delle uve nella cantina di proprietà di quest'ultimi, seguendone poi la commercializzazione sotto la ragione sociale "Chiodi Ascona SA, Ascona". Le parti hanno in seguito adattato anche l'etichetta del vino "ROMPIDEE", esplicitando che le uve fossero "coltivate e selezionate da Giovanni Caverzasio" (richiedente), vinificate con Fabio Arnaboldi e distribuite da "Chiodi Ascona SA" (controparte). Alla luce del rapporto sussistente tra le parti, i richiedenti hanno concluso che la controparte non potesse prevalersi del diritto al marchio "ROMPIDEE" oggetto della presente vertenza. A parer dei richiedenti infatti, la titolarità del marchio in questione sarebbe attribuibile esclusivamente a quest'ultimi, in quanto da essi originariamente ideato e commercializzato. Pertanto, a detta dei richiedenti, non solo controparte sarebbe da considerarsi quale usurpatrice dei diritti preferenziali dei richiedenti (cfr. art. 4 LPM), ma anche il deposito stesso del marchio "ROMPIDEE" risulterebbe abusivo ed illecito (cfr. art. 2 cpv. 2 del Codice civile svizzero [CC, RS 210] e art. 3 lett. d della Legge federale contro la concorrenza sleale [LCSI, RS 241]) e quindi inoperante. Infine, i richiedenti sottolineano che il marchio qui in diverbio avrebbe un mero carattere difensivo, il che porterebbe alla sua decadenza. Al fine di dimostrare quanto in precedenza esposto i richiedenti hanno inoltrato all'Istituto una copiosa documentazione, tra cui:

- doc F. della domanda di cancellazione: Etichetta Rompidee 1990
- doc. G. della domanda di cancellazione: Estratto dei vigneti di proprietà del signor Giovanni Caverzasio (richiedente)
- doc. H. della domanda di cancellazione: Convenzione I 23 ottobre 2015
- doc. I. della domanda di cancellazione: Convenzione II 23 ottobre 2015

- doc. J. della domanda di cancellazione: Estratto dal sito internet della controparte
- doc. K. della domanda di cancellazione: Prezzario cantonale delle uve
- doc. L. della domanda di cancellazione: Disdetta 23 luglio 2020 della controparte
- doc. M. della domanda di cancellazione: Disdetta 28 dicembre 2018 dei richiedenti
- doc. N. della domanda di cancellazione: Estratto dal Registro di commercio della ditta individuale Tre Terre di Giorgio Caverzasio (richiedente)
- doc. O. della domanda di cancellazione: Lettera del 6 agosto 2020 dei richiedenti alla controparte
- doc. P. della domanda di cancellazione: Lettera del 21 agosto 2020 della controparte ai richiedenti
- doc. Q. della domanda di cancellazione: Lettera del 12 ottobre 2020 del rappresentante legale dei richiedenti alla controparte
- doc. R. della domanda di cancellazione: Dichiarazione esercenti
- doc. T. della domanda di cancellazione: Ricevute vendita vino 1988
- doc. U. della domanda di cancellazione: Tassa per il finanziamento della propaganda dei prodotti vitivinicoli ticinesi

7. Con risposta del 21.11.2022 (di seguito risposta), la controparte contesta la verosimiglianza del mancato uso del proprio marchio e produce una documentazione volta a rendere verosimile l'uso assiduo del marchio impugnato in relazione ai prodotti della classe 33 nel periodo interessato, ovvero dal 15.08.2014 al 15.08.2019.

Analisi dell'Istituto

8. Sulla base delle affermazioni dei richiedenti e della documentazione soprariportata, l'Istituto non ritiene credibile che il marchio impugnato "ROMPIDEE" non sia stato utilizzato da controparte in Svizzera per designare i prodotti della classe 33 durante il periodo di riferimento, ossia dal 15.08.2014 al 15.08.2019.
9. Come già asserito ed anticipato a giusto titolo anche dalla controparte nella sua risposta, a parer dell'Istituto, i richiedenti confondono il merito di codesta controversia. Essi infatti, focalizzano la loro argomentazione, e la conseguente produzione di prove, essenzialmente su fatti ed avvenimenti storici volti a delineare e comprovare l'esistenza di una stretta collaborazione tra le parti nella coltivazione, vinificazione e commercializzazione dei vini sui quali il marchio "ROMPIDEE" è apposto. Tale fatto può indubbiamente essere d'ausilio alla comprensione del quadro generale in cui la presente controversia deve essere integrata, non costituisce tuttavia il fulcro della disanima in questione ed è di conseguenza privo di valenza giuridica in questa sede. Il fulcro della controversia in esame verte infatti esclusivamente sugli art. 12 cpv. 1 e 35a LPM, vale a dire sulla questione dell'(mancato) uso del marchio "ROMPIDEE" da parte della controparte per un periodo ininterrotto di cinque anni dalla scadenza inutilizzata del termine di opposizione che segue la sua registrazione. A tal riguardo i richiedenti, come vedremo in maniera dettagliata più avanti (cfr. § IV.B.12), non hanno inoltrato mezzi di prova idonei.
10. Introdotta dalla legge federale del 21 giugno 2013, in vigore dal 1° gennaio 2017 (RS 2015 3631, legge "Swissness") la procedura di cancellazione per mancato uso svolta dinnanzi all'Istituto si caratterizza per la sua semplificazione rispetto alla corrispettiva azione di nullità svolta davanti al giudice civile (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sulla protezione dei marchi e una legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici Progetto «Swissness»; FF 2009 7425, pag. 7497). Per questa ragione, l'Istituto tiene a rammentare che l'oggetto della procedura di cancellazione svolta davanti all'Istituto ai sensi dell'art. 35a LPM è circoscritto e riguarda unicamente la questione dell'(mancato) uso di un marchio secondo l'art. 12 cpv. 1 LPM (cfr. TAF B-2382/2020, consid. 2.4.2 – PIERRE DE COUBERTIN).
11. A tal cospetto, l'Istituto ribadisce e ritiene che i suddetti argomenti sollevati dai richiedenti nella presente vertenza (cfr. § IV.B.6), esulino dall'ambito di applicazione della procedura semplificata di cancellazione condotta dinanzi all'Istituto ai sensi dell'art. 35a LPM. In effetti, un chiarimento sulla titolarità del marchio in questione, così come una determinazione dell'eventuale carattere difensivo e della natura abusiva ed illecita del deposito del marchio "ROMPIDEE" potrebbero essere appropriati, tuttavia l'Istituto osserva che tali argomentazioni possono essere sollevate unicamente nell'ambito di una procedura di nullità svolta

dinanzi al giudice civile cantonale e non nel quadro della presente procedura di cancellazione davanti all'Istituto. L'Istituto si associa dunque alle considerazioni mosse da controparte nella sua risposta e ritiene che nella fattispecie i richiedenti non abbiano individuato la tematica al centro della presente vertenza giuridica. A causa di questo errore di valutazione nella strategia argomentativa, logicamente, anche i mezzi di prova – su di essa basati – presentati dai richiedenti sono insufficienti tanto da rendere un loro minuzioso esame da parte dell'Istituto superfluo. Tuttavia, per motivi di completezza, l'Istituto procede di seguito ad una breve valutazione delle prove presentate dai richiedenti.

12. L'esame dei mezzi di prova forniti dai ricorrenti non fa altro che confermare la valutazione iniziale dell'Istituto, ovvero che si tratta di una documentazione prevalentemente atta a provare l'esistenza, negli anni, di un rapporto di cooperazione nella produzione dei prodotti vitivinicoli tra le parti. Questo è il caso per quanto attiene l'etichetta "Rompidee 1990" allegata (cfr. doc. F), le convenzioni I e II del 23 ottobre 2015 sancite tra le parti (cfr. doc. H e I) e le rispettive disdette risalenti agli anni 2018 e 2020 (cfr. doc. L e M), lo scambio epistolare avvenuto tra le parti a seguito della registrazione del marchio "ROMPIDEE" (lettera del 6 agosto 2020 [cfr. doc. O], lettera del 21 agosto 2020 [cfr. doc. P] e lettera del 12 ottobre 2020 [cfr. doc. Q]), così come la dichiarazione degli esercenti riguardante la percezione del marchio nel commercio (cfr. doc. R). Le prove fornite dai richiedenti non forniscono alcun elemento concreto riguardante il mancato uso del marchio in disputa, se non addirittura la prova dell'esatto contrario. A tal cospetto, l'Istituto rileva infatti come alcuni degli estratti presentati dai richiedenti siano addirittura indirettamente atti a stabilire un verosimile uso del marchio nel lasso di tempo rilevante da parte della controparte. Ciò vale, ad esempio, per l'estratto dal sito internet della resistente (cfr. doc. J), che non solo non dimostra il mancato uso del marchio, ma fa addirittura stato, in maniera implicita, di un'attuale presenza sul mercato della controparte. Anche la dichiarazione degli esercenti allegata (cfr. doc. R), oltre a non essere atta a provare il mancato uso del marchio, funge quale dimostrazione della presenza sul mercato (anche dopo l'annata 2014) di vini contrassegnati con l'etichetta "ROMPIDEE". Entrambe le convenzioni (I e II, [cfr. doc. H e I]) possono essere un indizio a testimonianza di una cooperazione in atto tra le parti nell'anno 2015 e quindi dell'esistenza di un'attività commerciale legata al marchio "ROMPIDEE". Da ultimo, l'Istituto constata che i richiedenti hanno allegato alcuni mezzi di prova la cui pertinenza è difficilmente comprensibile in codesta vertenza. Questo concerne l'estratto dei vigneti di proprietà del signor Giovanni Caverzasio (richiedente) (cfr. doc. G), il prezzo cantonale delle uve (cfr. doc. K), l'estratto dal Registro di commercio della ditta individuale Tre Terre di Giorgio Caverzasio (richiedente) (cfr. doc. N), le ricevute vendita vino 1988 (cfr. doc. T), così come la tassa per il finanziamento della propaganda dei prodotti vitivinicoli ticinesi (cfr. doc. U).
13. In sintesi, sulla base dei fascicoli inoltrati, l'Istituto non ha motivo di seguire le conclusioni dei richiedenti. Pertanto, a seguito di un accurato esame delle argomentazioni e delle prove presentate dai richiedenti, l'Istituto ritiene che nella fattispecie i richiedenti non siano stati in grado di stabilire la verosimiglianza del mancato uso in Svizzera del marchio n° 658600 – "ROMPIDEE" per i prodotti della classe 33 nel periodo pertinente. L'Istituto non è di conseguenza chiamato ad esaminare i mezzi di prova inoltrati dalla controparte atti a rendere verosimile l'uso del marchio impugnato ai sensi dell'art. 11 LPM. La richiesta di cancellazione della registrazione del marchio svizzero n° 658600 – "ROMPIDEE" è respinta (art. 35b cvp. 1 lett. a LPM).

V. Ripartizione delle spese

1. La tassa di cancellazione resta all'Istituto (art. 35a cvp. 3 LPM in combinazione con gli art. 1 segg. OTa-IPI e allegato all'art. 3 cvp. 1 OTa-IPI).
2. Nella decisione in merito alla domanda di cancellazione, l'Istituto statuisce se ed in quale misura le spese della parte vincente sono addossate alla parte soccombente (art. 35b cvp. 3 LPM). Le spese di procedura sono di norma addossate alla parte soccombente e alla parte vincente viene solitamente accordata un'indennità di parte (ripetibili) (Direttive, Parte 1, n. 7.3.2.3).



3. Poiché le procedure di cancellazione devono essere semplici, rapide ed economiche, secondo la prassi è accordata un'indennità di parte pari a CHF 1'200.00 per ogni scambio di allegati ordinato dall'Istituto (Direttive, Parte 1, n. 7.3.2.2).
4. La domanda di cancellazione è respinta. La procedura ha richiesto un solo scambio di allegati. Non vi sono motivi per cui si debba sviare dalla prassi citata. Si segnala tuttavia che è stata depositata un'altra procedura di cancellazione (cfr. procedura di cancellazione n° 102861). La controparte ha risposto ad entrambe le procedure lo stesso giorno presentando un documento dal contenuto identico. È quindi opportuno tenere conto di questo fatto nella ripartizione delle ripetibili, riducendole della metà per ciascuna procedura. Dal momento che i richiedenti soccombono, essi non hanno diritto a un'indennità di parte. In applicazione dei criteri summenzionati, l'Istituto considera dunque ragionevole accordare CHF 600.00 a titolo di ripetibili alla controparte, somma che dovrà essere pagata dai richiedenti.

Per questi motivi è

deciso:

1.

La domanda di cancellazione nella procedura n° **102860** è respinta.

2.

La tassa di cancellazione di CHF 800.00 resta all'Istituto.

3.

I richiedenti devono pagare alla controparte un'indennità di parte di CHF 600.00.

4.

La presente decisione è notificata per iscritto alle parti.

Berna, 2 marzo 2023

Distinti saluti



Mara Mosset

Indicazione dei rimedi giuridici:

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il termine di ricorso è reputato osservato se il ricorso è consegnato al Tribunale amministrativo federale oppure, all'indirizzo di questo, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 21 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa [PA]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale svizzera, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. Dovranno inoltre essere allegati la decisione impugnata e i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).